

**A) CONSIGLIO REGIONALE**

(01/020011)

(3.2.0)

**D. c.r. 17 dicembre 2003 - n. VII/1945****Integrazioni alla d.c.r. n. VII/870 del 30 luglio 2003 «Determinazioni in merito all'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali»**

Presidenza del Vice Presidente Prosperini

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Vista la d.c.r. n. VII/870 del 30 luglio 2003 «Determinazioni in merito all'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali» la quale stabilisce, tra l'altro,

• di sospendere ad eccezione della radioterapia e della dialisi e delle sperimentazioni di alta tecnologia e innovative con valenza di salvavita, in attesa della definizione degli indici di offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, la messa a contratto con il servizio sanitario regionale di nuove attività di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale individuate nelle seguenti fattispecie

- nuove branche specialistiche in strutture già in contratto
- nuove strutture non ancora a contratto;
- che la sospensione della stipula dei contratti decorra dal 10 aprile 2003;

• di sospendere, in attesa della definizione degli indici di offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, l'autorizzazione di

- nuovi punti prelievo in strutture già a contratto
- ampliamento di sottobranchie in strutture a contratto per i servizi di medicina di laboratorio
- limitatamente alla diagnostica per immagini, implementazione di nuove attività, attualmente non a contratto, che comportino adeguamenti strutturali in tema di radioprotezione, ad esempio l'attivazione di TAC e RMN in strutture a contratto solo per attività ecografiche;

Richiamata la d.g.r. n. 7/12691 del 10 aprile 2003 «Proposta di deliberazione consiliare. Determinazioni in merito all'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali» che stabiliva il blocco dei contratti di nuove strutture e di nuove branche e delle autorizzazioni di punti prelievo e delle sottobranchie di laboratorio e limitatamente alla diagnostica per immagini, dell'implementazione di nuove attività, attualmente non a contratto, che comportino adeguamenti strutturali in tema di radioprotezione, ad esempio l'attivazione di TAC e RMN in strutture a contratto solo per attività ecografiche, in funzione della programmazione regionale;

Considerato che, proprio in base alla citata programmazione, era stato valutato necessario non applicare il blocco alle strutture che alla data di adozione della citata d.g.r. n. 7/12691 fossero già state accreditate o avessero presentato istanza di accreditamento;

Ritenuto quindi opportuno integrare la d.c.r. n. VII/870 del 30 luglio 2003 sopra citata per quanto riguarda i tempi di decorrenza dei contratti nel senso che la sospensione dei medesimi non operi per le strutture che alla data del 10 aprile 2003 abbiano ottenuto il provvedimento di accreditamento o abbiano presentato istanza di accreditamento, corredata della documentazione necessaria così come previsto dalla normativa vigente;

Ritenuto altresì di integrare la citata d.c.r. nel senso che la sospensione delle autorizzazioni non si applichi alle strutture che alla data del 10 aprile 2003 abbiano presentato istanza di autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento, corredata della documentazione necessaria, come previsto dalla normativa vigente;

Sentita la relazione della commissione «Sanità e assistenza»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di integrare la d.c.r. n. VII/870 del 30 luglio 2003 aggiungendo dopo il punto 4 del deliberato i seguenti punti:

«5. Di stabilire che la sospensione dei contratti non operi per le strutture che alla data del 10 aprile 2003 siano in possesso dell'accreditamento o abbiano già presentato istanza di accreditamento, corredata della documentazione necessaria, così come previsto dalla normativa vigente.

6. Di stabilire inoltre che la sospensione delle autorizzazio-

ni o degli accreditamenti non si applichi alle strutture che alla data del 10 aprile 2003 abbiano già presentato istanza di autorizzazione all'esercizio o accreditamento, corredata della documentazione necessaria, così come previsto dalla normativa vigente.».

Il vice presidente: Pier Gianni Prosperini

I consiglieri segretari:

Luciano Valagazza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1.8.0)

**Com.r. 23 dicembre 2003 - n. 190**

**Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi - Ente Morale Scuola Professionale «Leonardo da Vinci» di Varese**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

**COMUNICA**

Il Consiglio regionale deve procedere alla nomina di:

- un membro nel Collegio dei revisori del conti dell'Ente Morale Scuola Professionale «Leonardo da Vinci» di Varese.

Scadenza presentazione candidature: **giovedì 15 gennaio 2004**

Le proposte di candidatura vanno presentate al Presidente del Consiglio regionale - via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano e devono pervenire entro la data di scadenza.

Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai Consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia.

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal candidato, relative a:

- a) dati anagrafici completi e residenza;
- b) titolo di studio;
- c) rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;
- d) disponibilità all'accettazione dell'incarico;
- e) iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Dovranno inoltre essere allegati:

1. il curriculum professionale, includente l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti;

2. la specifica dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 6 della l.r. n. 14/95, che costituiscono cause di esclusione;

3. la specifica dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse con l'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 14/95;

4. la documentazione attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili (copia del decreto del Ministero della Giustizia o copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ove sono pubblicati gli estremi del decreto medesimo).

La mancanza di una delle dichiarazioni sopralsenzate o della documentazione prevista (curriculum datato e sottoscritto e iscrizione nel registro dei revisori contabili) comporterà l'esclusione della proposta di candidatura.

Gli incarichi di cui alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» e successive modificazioni, non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto; per l'incarico a revisore dei conti o di membro del collegio sindacale è consentito il cumulo di due incarichi.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio a quanto previsto dalla l.r. n. 14/95 e successive modificazioni.

Al fine di agevolare la presentazione delle proposte di candidatura potranno essere utilizzati i moduli (includenti le specifiche dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 sopralsenzate) di-